



Assessorato Organizzazione
Risorse Umane

Osservatorio **COMUNI** Calabria

Quaderno n. 2

a cura di Maria Teresa NARDO

Riformulazione e Rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale

agosto 2023



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA
FONDO STRUTTURALE E DI INVESTIMENTO EUROPEI



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
CALABRIA



FINCALABRA

I continui mutamenti della disciplina

- La disciplina del Piano di riequilibrio (art. 243bis del Tuel) è stata oggetto di diversi interventi modificativi che hanno inciso sia sul profilo procedimentale che sugli aspetti sostanziali di questo strumento di risanamento finanziario.

I mutamenti della disciplina a carattere eccezionale o strutturale

Le Linee guida del 2018 Sez. autonomie della Corte dei Conti, a pagina 3 precisano che alcune disposizioni normative che prevedono la riscrittura del Piano da parte degli enti locali **hanno efficacia temporale limitata (carattere eccezionale)** ed esauriscono i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate e, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

Altre disposizioni **hanno carattere strutturale** e modificano [come hanno modificato] in modo permanente l'istituto previsto dall'art. 243bis.

Rimodulazione e riformulazione del Piano

La rimodulazione e la riformulazione hanno un significato differente.

Sia la rimodulazione sia la riformulazione presuppongono la rivisitazione e riapprovazione del Piano, tuttavia con la **riformulazione** il Piano può cambiare radicalmente mentre con la **rimodulazione** si interviene con minori revisioni che lasciano invariata la quantificazione della massa passiva.

Le due azioni (rimodulazione e riformulazione) dipendono dalla tipologia di modifica normativa [strutturale o eccezionale] dell'Istituto del *pre-dissesto*.

Rimodulazione e riformulazione del Piano

Con il termine “**riformulazione**” deve intendersi una **nuova edizione del piano** di riequilibrio, mentre la “**rimodulazione**” consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano (**deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017**).

La riformulazione, per il sostanziale intervento modificativo si ritiene debba prevedere la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione.
È inoltre necessario il parere dell'organo di revisione.

Rimodulazione e riformulazione del Piano

La delibera della Corte dei Conti sez. Autonomie nella delibera n. 13/2016 distingue tra rimodulazione (piano approvato) e riformulazione (piano non ancora approvato).

La n. 9/2017 precisa che le modifiche del piano di riequilibrio attuabili per effetto del comma 714-*bis* debbano tener conto solo del disavanzo emerso con l'approvazione dei rendiconti successivi all'adozione del piano e solo di eventuali nuove passività sopravvenute, non legittimandosi *ex post* la quantificazione delle passività **volutamente sottodimensionata** al momento dell'approvazione del piano mediante una rappresentazione di dati contabili non conforme ai principi di trasparenza, attendibilità e veridicità.

Modifiche della norma a carattere strutturale

La disposizione contenuta nel decreto legge n. 69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) – che ha modificato l'art. 243*bis* co. 5 prevedendo la possibilità di **rimodulare** a inizio mandato il piano presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243*quater*, comma 3 e quindi al verificarsi di particolari presupposti di legge (inizio nuovo mandato) – ha carattere strutturale.

Così come i contenuti del co. 888, lettera a) della legge di bilancio 2018, con cui è stato modificato l'art. 243-*bis*, co. 5 in relazione alla durata minima e massima dei piani e lettera b) con cui è stato introdotto il co. 5*bis* all'art. 243-*bis* del TUEL recante i criteri atti ad individuare quattro fasce temporali di durata massima del piano di riequilibrio.

Modifiche della norma con efficacia temporale limitata

Rivestono carattere di eccezionalità altre disposizioni contenute nell'art. 1, commi 848, 849 e 889 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) che hanno riaperto i termini per **rimodulare e/o riformulare** i Piani di riequilibrio, presentati o approvati dagli enti.

Il co. **848**, per esempio, consentiva, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e secondo le modalità definite con decreto del MEF, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, esclusivamente per i casi espressamente indicati.

Modifiche della norma con efficacia temporale limitata

Ha carattere eccezionale anche la disposizione contenuta **all'art. 1, comma 714**, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo previgente alle modifiche intervenute dapprima con l'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 e poi con l'art. 1, comma 434, della l. 11/12/2016 n. 232. Tale comma consentiva agli enti locali che, nel corso del 2013 o del 2014, avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avevano conseguito l'approvazione di ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, mediante la rimodulazione o riformulazione del precedente piano in coerenza **con l'arco temporale di trenta anni** previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Modifiche della norma con efficacia temporale limitata

Ha carattere eccezionale anche la disposizione contenuta **all'art. 1, comma 714bis**, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243bis del Tuel, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'art. 243-bis, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del Tuel.

Modifiche della norma con efficacia temporale limitata

Ha carattere eccezionale anche la disposizione contenuta all'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022), che ha previsto la possibilità di rimodulare, per effetto del Covid19, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis del Tuel.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato il comma 992 da “facoltà di rimodulare” a “**facoltà di rimodulare o riformulare**”, nonché ha apportato ai suddetti commi le seguenti modifiche:

- 1) estensione del termine a 60 gg per trasmissione della comunicazione della volontà di rimodulare o riformulare;
- 2) estensione del termine a 150 gg per l'adozione della delibera consiliare di approvazione della rimodulazione o riformulazione.

Modifiche della norma con efficacia temporale limitata

Ha carattere eccezionale anche la disposizione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che con l'art. 107, comma 7 dispone quanto segue:

«I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, **243bis comma 5, 243quater comma 1, 243quater comma 2, 243quater comma 5** del TUEL sono rinviati al 30 giugno 2020».

Casi di Rimodulazione

► **Deliberazione n.
5/SEZAUT/2018/IN
PR**

La facoltà introdotta all'art. 243bis co. 5 nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del Piano e non anche la sua riformulazione nei 90 gg.

«Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di **novanta giorni** dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso **di inizio mandato**, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, **l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio**, presentando la relativa delibera **nei sessanta giorni** successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

Casi di Rimodulazione

- ▶ Corte Costituzionale sentenza n. 34/2021 estende i casi

La facoltà introdotta all'art. 243bis co. 5 nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del Piano e non anche la sua riformulazione nei 60 gg della relazione inizio mandato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 34/2021 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243bis, comma 5, primo periodo (90 gg.), ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera **nei sessanta giorni** successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, co 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Casi di Riformulazione

- ▶ Art. 1 comma 992 L. n. 234/2021, legge di Bilancio 2022

Nella sua versione definitiva prevede la facoltà sia di rimodulazione che di Riformulare il Piano.

L'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234 del 30/12/2021 ha previsto la possibilità [nella sua versione originaria] di **rimodulare** [e non riformulare] il PRFP.

A tale disposizione sono state apportate delle modifiche dall'art. 3, co. 5-ter, del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2022 (c.d Decreto Milleproroghe).

Il **Milleproroghe** ha modificato da “**facoltà di rimodulare**” a “**facoltà di rimodulare o riformulare**”, nonché ha apportato ai suddetti commi le seguenti modifiche temporali:

- 1) estensione del termine [da 30 gg.] a 60 gg per trasmissione della comunicazione della volontà di rimodulare o riformulare;
- 2) estensione del termine [da 120 gg.] a 150 gg per l'adozione della delibera consiliare di approvazione della rimodulazione o riformulazione.

Casi di Riformulazione e/o Riformulazione

- ▶ D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022

La rimodulazione e riformulazione del Piano è stata collegata all'adesione o la volontà ad aderire all'accordo ex art. 43 del Decreto Aiuti.

Il D.L. n. 50 art. 43 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022) – introduce “*misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane*” e stabilisce che, “*al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un Accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021” (co. 2).*

Per gli enti che hanno fatto ricordo all'art. 43 del D.L. n. 50 vi è stata la possibilità di rimodulare/riformulare il PRFP ad una data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo.